



**COMUNE DI SONA (VR)**  
**PROVINCIA DI VERONA**

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA***  
***DI SOGGIORNO***

Approvato con delibera di  
Consiglio n. 31 del 04.06.15

# INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Misura dell'imposta
- Art. 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 7 – Versamento dell'imposta
- Art. 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Riscossione coattiva
- Art. 11- Rimborsi
- Art. 12– Contenzioso
- Art. 13 – Funzionario Responsabile
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune di Sona, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque struttura ricettiva, alberghiera o extralberghiera (bed & breakfast, affitta-camere, ostelli, agriturismo o altra struttura come definita dalle Leggi Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" e n. 28 del 10 agosto 2012 "Disciplina dell'Agriturismo, Ittiturismo e Pescaturismo") ubicata nel territorio del Comune di Sona (VR).

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sona, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti di cui al comma precedente, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse o indica tale voce direttamente in fattura.

## **Articolo 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Sona;
  - b) il personale della struttura ricettiva, ivi compreso il gestore, ove svolge l'attività lavorativa ed i familiari in linea diretta
  - c) i soggetti di età pari o inferiore a quattordici anni
  - d) i malati, ed un loro eventuale accompagnatore, che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o presso strutture ospedaliere nei comuni limitrofi;
  - e) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere limitrofe, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - f) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono ricoverati minorenni presso strutture sanitarie o ospedaliere nei comuni limitrofi, per un massimo di due persone per paziente;
  - g) i soggetti diversamente abili non autosufficienti, che presentino idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
  - h) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  - i) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

- j) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati alloggiati nelle strutture ricettive del territorio;
  - k) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio.
2. L'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), e), f), g), h) i), j), e k), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, redatta su modello predisposto dall'Ente.
  3. L'esenzione per i soggetti di cui al precedente comma, lettere a) e c) è dichiarata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dal gestore della struttura ricettiva contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2.

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta, determinata per pernottamento a persona, è riportata nell'allegato B al provvedimento di istituzione. Per gli anni successivi è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno per notte.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti per persona/per mese.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sona sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. Il materiale informativo è predisposto dall'Ente.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Sona, entro venti giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del semestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati*).
3. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza d'imposta da riversare.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (supporto cartaceo all'ufficio protocollo o tramite pec) .
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

## **Articolo 7**

### **Versamento dell'imposta**

1. I gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili e quindi rientra tra i loro obblighi anche la trasmissione al Comune del conto della gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo con le modalità di cui all'articolo precedente comma 4 (modello 21, allegato al D.P.R. 194/1996 reperibile nella modulistica messa a disposizione dal Comune e corredata dalle istruzioni per la corretta compilazione).

2. I gestori delle strutture ricettive provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando al cliente quietanza mediante ricevuta nominativa non fiscale (mantenendone copia) o inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "*operazione fuori campo IVA*", e al successivo versamento al Comune di Sona.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Sona delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro venti giorni dalla fine di ciascun semestre solare, con le seguenti modalità:
  - a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale;
  - b) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - c) altre forme di versamento che eventualmente saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 8**

### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Il Comune può, altresì, ai fini dell'attività di controllo:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €50,00.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €50,00.
5. Per l'omesso o parziale versamento, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il recupero di quanto dovuto con l'applicazione degli interessi legali maggiorati del 50% su base annua rapportati a giorno. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €50,00.

6. Qualora gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo siano effettuati entro trenta giorni dalle scadenze previste, le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta sono dimezzate.
7. Per le violazioni al presente regolamento, non espressamente previste, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **Articolo 10** **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 11** **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non possano essere compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali su base annua rapportati a giorno.

#### **Articolo 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 13** **Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile sull'Imposta di soggiorno è il Responsabile del Settore Entrate.
2. Il Funzionario Responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Articolo 14** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di variare i termini previsti dagli art. 2, 6 e 7 del presente regolamento.
3. Il presente regolamento viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 /2011 e nel caso questo venga emanato, saranno applicate le norme in esso contenute qualora in contrasto con le disposizioni del presente atto.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.